



**COMUNE DI PRESENZANO**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI**

(ai sensi del D. Lgs. 36/2023- “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art.  
1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di  
contratti pubblici”.

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 8 del 21.03.2024

## INDICE

### **Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 3 - Principi

Articolo 4 – Rotazione affidamenti

Articolo 5 – Responsabile Unico del Progetto

Articolo 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Articolo 7 – Revisione dei prezzi

### **Sezione II – PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI**

Articolo 8 – Lavori, servizi e forniture

Articolo 9 – Lavori di somma urgenza

Articolo 10 - Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento

Articolo 11 - Esecuzione e Pagamenti<sup>1</sup>

Articolo 12 – Forma del contratto

---

<sup>1</sup> aggiunto nell'indice in sede di approvazione del regolamento.

## **Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Codice, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici).
  - b) RUP, il Responsabile Unico del Progetto (rif. articolo 15).
  - c) RdO, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio.
  - d) CUP, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
  - e) CIG, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
  - f) AFFIDAMENTO DIRETTO, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

### **Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione**

- 1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dalle Aree del Comune di Presenzano per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
- 2. Quando la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.
- 3. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4 del Codice.
- 4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in-house providing.
- 5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 6. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del

Piano triennale di prevenzione della corruzione, costituente sezione del PIAO, e i suoi eventuali, periodici aggiornamenti, e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012 e ss. mm. e ii., nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

### **Art. 3 - Principi**

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, come disposto, in generale dall'art. 14, comma 6 del Codice.
4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e dal comma 9 dell'art. 50.

### **Art. 4 - Rotazione affidamenti**

1. Il principio di rotazione comporta, nel caso di affidamenti diretti, che è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. Il Comune di Presenzano individua, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche e, pertanto, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia:

| <b>FORNITURE DI BENI E SERVIZI</b>                                                          | <b>LAVORI</b>                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| > € 5.000 e < € 20.000                                                                      | > € 5.000 e < € 20.000                                                                        |
| > € 20.000 e < € 40.000                                                                     | > € 20.000 e < € 40.000                                                                       |
| > € 40.000 e < € 80.000                                                                     | > € 40.000 e < € 80.000                                                                       |
| > € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 140.000) | > € 80.000 < e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 150.000) |

2. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
  - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
  - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;

- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
- 3. La Stazione Appaltante applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione<sup>1</sup> (Me.PA) o su altri mercati elettronici, nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA).
- 4. La Stazione Appaltante può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:
  - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
  - b) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
  - c) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
  - d) affidamenti di importi inferiori a 5.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente;
  - e) casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

#### **Art. 5 - Il Responsabile Unico del Progetto**

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP - ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice - che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e la loro puntuale esecuzione sia sotto il profilo quali-quantitativo che in relazione al rispetto dei tempi di esecuzione concordati.
2. Il RUP viene individuato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare.
3. Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica, ex articolo 5 legge 241/90, nel responsabile dell'Area competente per materia.
4. Il RUP viene nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della Stazione Appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di requisiti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Responsabile dell'Area competente per l'intervento.
5. Il RUP svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 6.
6. Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Responsabile competente poiché in tal caso provvede direttamente.
7. Il RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter

valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali fatto salvo che il RUP non coincida con il Responsabile competente, poiché in tal caso provvede direttamente.

8. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

#### **Art. 6 - Il Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

2. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Responsabile competente e, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

#### **Art. 7 - Revisione dei prezzi**

1. Come previsto dall'art. 60 del Codice, nel solo caso di redazione di documenti di gara relativi ad affidamenti di contratti continuativi, la Stazione Appaltante prevede l'inserimento di clausole di revisione prezzi, che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, ma si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei

prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma precedente, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma precedente nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

## Sezione II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

### Art. 8 - Lavori, servizi e forniture

#### **A) Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.**

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse<sup>12</sup> idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra le imprese iscritte al Registro delle imprese e le cui competenze professionali ed esperienze pregresse possono essere verificabili dalla consultazione della Visura camerale.

2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento.

3. Nelle suddette procedure, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione. La verifica avviene trimestralmente.

4. Durante la verifica a campione, la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni in modo puntuale, previo sorteggio di un campione individuato con le seguenti modalità:

- si procederà all'estrazione a sorte del 5% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale sia uguale o superiore tale soglia – degli affidamenti effettuati nel trimestre precedente. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti trimestralmente farà fede la data della determina di affidamento o dell'ordinativo.

5. In sede di sorteggio, si procederà altresì alla verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012).

6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo 6 mesi.

7. Sarà sottoposto a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.

8. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti

---

<sup>12</sup> La preferenza per il richiamo a "esperienze idonee" piuttosto che a "esperienze analoghe" attiene alla scelta di ampliare il margine valutativo della stazione appaltante, che può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento (in tal senso si veda Relazione del Consiglio di Stato, pag. 74).

stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

9. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie. La garanzia definitiva va richiesta nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, salva specifica motivazione di esclusione della stessa.

10. La Stazione Appaltante, con apposito provvedimento, adotta la determinazione a contrarre/di affidamento individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

11. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

**B) Affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000,00 euro e di servizi e forniture pari o superiore a euro 40.000 inferiori a 140.000,00 euro**

1. La presente sezione regola gli affidamenti diretti per:

➤ lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000,00 euro che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

➤ servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 140.000,00 euro che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

4. Sarà sottoposto a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.

5. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore<sup>3</sup>.

6. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con il Comune di Presenzano devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "*I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti*" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati

---

<sup>3</sup> Vedi parere MIT 1888 del 04/06/2023 "La stazione appaltante che aderisce ad una convenzione Consip non è tenuta ad effettuare la verifica dei requisiti dell'operatore economico, in quanto questa è già stata prontamente effettuata da Consip al momento della stipula della convenzione stessa ai dell'art. 80 d.lgs. 50/2016".

all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

7. Gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE, ovvero in alternativa secondo i modelli presenti nelle piattaforme telematiche. Per la soglia in trattazione, la Stazione Appaltante dovrà provvedere ad effettuare, per ciascun singolo operatore, il controllo del possesso dei requisiti necessari.

8. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre è richiesta la garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

9. La Stazione Appaltante, con apposito provvedimento, adotta la determinazione a contrarre/di affidamento<sup>4</sup> individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

10. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

#### **Art. 9 - Lavori di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP, ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo, informano prontamente il Responsabile competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

2. Fermo restando quanto sopra, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; contemporaneamente è redatto il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. Per ogni altro aspetto, si applica quanto disposto dall'art. 140 del Codice.

#### **Art. 10 - Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento**

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi dell'articolo 116 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori, per

---

<sup>4</sup> La Relazione del Consiglio di Stato specifica espressamente, commentando l'art. 17, comma 2, del Codice che "Il comma 2 prevede che in caso di affidamento diretto detto provvedimento sia direttamente costitutivo dell'affidamento e ne indica il contenuto minimo. L'esistenza di una norma specifica per l'affidamento diretto, contrapposta a quella di cui al comma 1 che riguarda le procedure, evidenzia che il primo non costituisce "procedura".

i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, quando tali figure siano state nominate.

3. Per i lavori aggiudicati mediante affidamento diretto, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

4. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 11 - Esecuzione e Pagamenti**

1. Dopo la verifica dei requisiti, ovvero dopo la presentazione dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma successivo.

2. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

3. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.

4. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 125 del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

5. La ritenuta dello 0,50% viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell'opera a seguito di regolare collaudo e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o in prestazioni intermedie conclusive di contratti di durata.

6. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di

inadempimento, il Responsabile competente provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.

7. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

#### **Art. 12 - Forma del contratto**

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, quindi, neppure per gli affidamenti diretti.
3. La stipula del contratto, con assolvimento dell'imposta di bollo ove previsto, avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.
4. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <i>valore &lt; 40.000 euro = esente</i>          |
| <i>40.000 euro &lt; x &lt; 150.000 euro = 40</i> |

5. Per gli affidamenti diretti, i contratti sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, eventualmente richiamati, fanno parte integrante del contratto.

6. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

7. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.